

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni di improcedibilità, improponibilità e prescrizione sollevate da parte convenuta - BANCA ANTONVENETA s.p.a. , ora BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.;
- 2) accerta e dichiara che in relazione al c/c oggetto di causa parte convenuta ha addebitato somme non dovute per euro 80.279,93;
- 3) accerta e dichiara che parte attrice - . ha pagato somme non dovute per euro 68.091,70;
- 4) per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 68.091,70 oltre interessi legali dal 6/10/2008;
- 5) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed euro 510,82 per spese esenti, oltre CPA ed IVA ed oltre al rimborso delle spese di c.t.u. eventualmente sostenute dalla parte;
- 6) distrae il pagamento delle spese di cui al punto che precede in favore del difensore di parte attrice, avv. Franco Fabiani.

Milano, 25 luglio 2013

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

